

differita la discussione, ed il progetto di legge stampato e distribuito. Altri rappresentanti appoggiano la sua domanda; io mi credo in debito di consultare l'Assemblea sul differimento della discussione.

La prova per alzata e seduta riesce dubbia: si procede all'appello nominale, e 48 rappresentanti contro 21 adottano che la discussione non sia interrotta.

Il *presidente*: C'è nessuno che abbia altre emende a proporre? L'emenda, che più si discosta dall'ultima redazione della Commissione, e quella del rappresentante Tommaseo, in cui sta compresa quella del rappresentante Scarpa. Seguono le emende del rappresentante Pincherle e del rappresentante Errera. Finalmente vi è l'articolo della Commissione. Porro a'voti prima l'emenda del rappresentante Tommaseo. (*Non è adottata.*) Ora porremo a'voti l'emenda del rappresentante Pincherle.

Il *rappresentante Errera* dichiara di ritirare la propria, ed il *rappresentante Ferrari Bravo*, in nome della Commissione dichiara di aderire all'emenda Pincherle, purchè sia ritenuta l'espressione di *uomini di mare*, anzichè quella esclusivamente di *marinai*.

L'emenda del rappresentante Pincherle con questa mutazione, cui egli dà il suo assenso, è posta a'voti ed approvata, e diventa l'articolo 4. della legge.

Poscia è data lettura degli articoli 4., 5., 6., 7., del progetto i quali, posti ai voti singolarmente, sono approvati.

Si legge l'articolo 8. Il rappresentante Tornielli chiede la parola.

Il *rappresentante G. B. Tornielli*: Nella legge d'ieri, l'Assemblea credette, dietro proposta della Commissione, fare atto di giustizia, accordando un particolare privilegio ai figli unici, e li collocò nella quarta lista, e nella sesta lista collocò i figli unici di madre vedova. Non comprendo perchè in questa leva non sia stato dato un privilegio ai figli unici; ad ogni modo, me ne faccio io il proponente.

Il *rappresentante Baldisserotto*: Questa sarebbe veramente un'innovazione a tutte le leggi che esistono per l'iscrizione marittima. Questa distinzione non la si fece mai, poichè gli uomini di mare, se anche figli unici, non si trovano in condizione differente, sia che servano nella marina di guerra o nella marina mercantile. La paga che ricevono servendo il mercante, la ricevono egualmente servendo il militare; e possono così essere di sussidio alle famiglie sì in un caso che nell'altro. È per questo che io ritengo non aver i legislatori fatto mai alcuna distinzione riguardo ai figli unici per la iscrizione militare marittima.

Il *rappresentante Tornielli* propone che la sua aggiunta abbia il terzo posto, o formi la terza lista.

Posta a'voti, l'aggiunta è scartata.

Poscia è messo a'voti l'articolo 8. come fu letto, ed accettato. Esso diviene l'art. 9. della legge.

Si leggono quindi gli articoli 9., 10., 11. e 12.

Posti a'voti, sono accettati.

Letto l'articolo 13., il *rappresentante Costantino Alberti* propone che la cifra di lire 12 sia portata fino a 20.

L'Assemblea rigetta l'emenda Alberti.